

## **STATUTO DELLA SOCIETÀ "NEWCO S.R.L."**

### **Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "NEWCO S.R.L." .
2. La società ha sede in Foggia.
3. La durata dell'azienda è fissata fino al 31 dicembre 2070, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

### **Art. 2 - Capitale sociale ed altre forme di finanziamento**

1. Il capitale sociale nominale ammonta a € ... .
2. Le partecipazioni al capitale sociale della società possono essere liberamente trasferite.
3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito secondo le norme vigenti per la società a responsabilità limitata.
4. Valgono le norme in materia di diritto di prelazione e di opzione vigenti per la società per azioni.
5. La società può emettere titoli di debito.
6. La società può ricevere finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, dai propri soci.
7. La società può acquisire risorse con ogni altro mezzo consentito dalla legge.

### **Art. 3 - Oggetto sociale**

1. La società ha per oggetto l'esercizio diretto, o indiretto mediante società partecipate, in Italia e all'estero, dell'attività di acquisto, vendita e scambio di gas e di altri vettori energetici, nonché la fornitura dei servizi connessi ed in particolare l'attività di "cliente grossista" con esclusione dell'esercizio dell'attività di produzione, trasmissione e distribuzione.
2. La società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, anche sotto forma di leasing, utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. La società può svolgere attività affini o complementari all'oggetto principale.

### **Art. 4 - Organi della società**

1. Sono organi della società:
  - a) l'assemblea
  - b) l'organo di amministrazione

c) il collegio sindacale.

### **Art. 5 - Assemblea**

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
2. L'assemblea viene convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata (anche a mano) o fax o posta elettronica o altro mezzo che dia riscontro dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni in caso di urgenza), con invio al domicilio risultante dal libro dei soci.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato, anche non membro del Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Presidente, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
5. All'assemblea dei soci compete:
  - 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - 2) la nomina degli Amministratori e del Presidente;
  - 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
  - 4) le modificazioni dello statuto, ivi compresa la variazione del capitale sociale;
  - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
6. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale.
7. In assenza di convocazione ai sensi del precedente comma 2, una deliberazione dell'Assemblea s'intende adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, se tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

## **Art. 6 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea; tra questi, il Consiglio di Amministrazione individua l'Amministratore Delegato.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello di nomina, e può essere rinominato.
3. Il compenso dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea.
4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione; l'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto; l'avviso di convocazione, inviato con le modalità di cui all'art.5, c.2, deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
6. Il Consiglio di Amministrazione è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli riservati all'Assemblea.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti.
8. Al Presidente compete constatare che il Consiglio di Amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, dell'Amministratore Delegato.
10. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.
11. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

12. Il collegio dei Sindaci interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.

13. Il verbale di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell'apposito registro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta, nominato anche al di fuori del Consiglio.

#### **Art. 7 - Presidente**

1. Il Presidente sovrintende al buon funzionamento della società e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
2. Al Presidente compete la rappresentanza istituzionale della società.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dall'Amministratore Delegato, che ne assume tutte le prerogative.

#### **Art. 8 - Collegio sindacale**

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di Presidente, e due supplenti.
2. Il Collegio Sindacale garantisce il regolare funzionamento della società e, in particolare, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Al Collegio Sindacale ovvero ad uno solo dei sindaci è attribuito, nei casi consentiti dalla legge, anche la revisione legale dei conti.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
5. Il componente del Collegio Sindacale che surroga un sindaco anzitempo cessato resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.
6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea.
7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 9 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme delle leggi speciali e dei regolamenti vigenti in materia.